Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Emilia-Romagna

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 7 GIUGNO 1985:

REGIONE MOLISE

(2650)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1985, n. **236.**

Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, mediante emissione di una moneta celebrativa dei collegi del Mondo Unito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, è concesso un contributo straordinario di lire tre miliardi per l'anno 1985.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, di monete d'argento da lire cinquecento, celebrative o commemorative del Collegio del Mondo Unito, che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1985, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. Alla erogazione del contributo si provvede comunque nei limiti dei proventi effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'utilizzo del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge ed in particolare sui criteri adottati per l'assegnazione delle borse di studio, sui risultati didattici ed educativi raggiunti dal collegio, sullo sviluppo dei rapporti tra comunità studentesca e le popolazioni locali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2:

La legge 18 marzo 1968, n. 309, concerne norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 292):

Presentato dall'on. COLONI ed altri il 9 agosto 1983.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 19 settembre 1983, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 20 febbraio 1985.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 26 febbraio 1985.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 7 marzo 1985 e approvato il 2 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1294):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 18 aprile 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 16 maggio 1985.

LEGGE 29 maggio 1985, n. 237.

Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori economici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, concernenti la misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti di credito sulle anticipazioni erogate dallo Stato per finanziamenti a favore dello sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione agricola, si applicano a tutte le gestioni di fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti di credito per interventi nei diversi settori economici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Si riporta qui di seguito il testo degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, che non sono stati modificati dalla legge di conversione:

« **Art. 5.** — A favore del "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta una ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

Nella concessione dei prestiti del predetto "fondo" sarà data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.

Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1957, numero 777, e dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 22 maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonché sulle somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate, è dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 6. — Per la concessione dei prestiti di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" è incrementato per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai termini dell'ultimo comma del citato art. 12, nonché su tutte le somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni, è dovuto fino alla data del versamento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1068):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 13 dicembre 1984.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 2 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 13 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2704):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro) in sede legislativa, il 2 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 16 maggio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 1985.

Integrazione dei componenti e ampliamento delle attribuzioni della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 che ha istituito all'art. 3 una commissione consultiva per il rilascio delle autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983 con il quale è stata aggiornata la composizione della predetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1983 che ha affidato in via permanente compiti consultivi alla commissione dinanzi citata, nelle materie ivi previste;

Visti i decreti ministeriali 30 novembre 1983, 10 luglio 1984 e 30 novembre 1984 che hanno modificato la composizione della commissione;

Considerata l'opportunità di attribuire ulteriori compiti alla predetta commissione in aggiunta a quelli attualmente svolti;

Considerato che ai fini del potenziamento dell'attività si ritiene necessario che la composizione della commissione sia integrata con un rappresentante della Direzione generale programmazione organizzazione e coordinamento, un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Alla commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci sono attribuiti i seguenti compiti, in aggiunta alle attribuzioni attualmente svolte:

a) formulazione di proposte in materia di criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci;

b) pareri sui provvedimenti in corso di formazione presso le Comunità economiche europee;

c) pareri e proposte in materia di formazione degli accordi bilaterali sull'autotrasporto internazionale di merci, nonché sulla loro modifica o integrazione;

d) partecipazione agli accordi bilaterali di nuova formulazione in materia di autotrasporto internazionale di merci o alla modifica di quelli esistenti, previa richiesta di partecipazione, da parte del presidente, di non più di tre membri della commissione in rappresentanza degli autotrasportatori;

e) pareri e proposte su tutti gli altri problemi dell'autotrasporto internazionale di merci;

f) raccolta e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, previa intesa con il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori, degli accordi bilaterali vigenti in materia di autotrasporto internazionale di merci ed aggiornamento della raccolta stessa.

Art. 2.

La composizione della commissione consultiva di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981 è integrata da:

un rappresentante della Direzione generale programmazione organizzazione e coordinamento;

un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane.

Art. 3.

A modifica dell'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 30 novembre 1983, la commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno sette membri.

Roma, addì 14 maggio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(3008)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 maggio 1985.

Approvazione di condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione condizioni particolari di riscatto nonché tassi di premio unico di inventario da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita già approvate presentate dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 18 settembre 1983, 15 novembre 1983 e 2 ottobre 1984 della società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio, condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione e di condizioni di riscatto, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a due tariffe di assicurazioni sulla vita già approvate;

Vista la nota in data 21 marzo 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio, le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione e le condizioni di riscatto in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, presentate dalla società Ausonia vita, con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alle tariffe n. 5 — mista ordinaria a premio annuo costante — e n. 5U — mista ordinaria a premio unico — approvate con decreto ministeriale 15 novembre 1978;

condizioni particolari di riscatto relative alla tariffa n. 5U — mista ordinaria a premio unico — sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 novembre 1978;

tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite dalle predette tariffe n. 5 e n. 5U;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. Ausonia vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10, concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 13 maggio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(3080)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 1985.

Modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali concesse nel settore dello spettacolo con il titolo II della legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo;

Visto l'ultimo comma dell'art. 11 della legge medesima che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo di un decreto che disciplini le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II;

Ritenuta la necessità di provvedere all'attuazione di quanto innanzi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge le imprese individuali e societarie che abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività.

Le agevolazioni competono alle imprese che esercitano l'attività di spettacolo come attività prevalente e tale condizione deve essere mantenuta fino al consolidamento delle agevolazioni. In caso contrario si decade dall'agevolazione anche se la perdita del requisito deriva da operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni con società operanti in diverso settore economico.

E' ammesso a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 12 chiunque effettui erogazioni liberali nei confronti degli enti non commerciali di cui alla lettera *c*)

dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che siano in possesso dell'attestazione prevista nel secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge:

a) per utile dichiarato si intende quello risultante dal conto economico allegato alla dichiarazione dei redditi riferibile alla gestione delle attività previste nel primo comma di detti articoli. La quota di utile attribuibile alle attività agevolate è determinata in base al rapporto tra i ricavi derivanti da tali attività e il totale dei proventi dell'esercizio;

b) per reddito imponibile si intende il reddito di impresa di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il reddito complessivo di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Non si tiene conto del credito d'imposta sui dividendi, delle maggiorazioni di conguaglio e delle perdite riportate da precedenti esercizi;

c) se l'ammontare complessivo degli ammortamenti risulta inferiore a quello calcolato applicando i coefficienti e le quote massimi ordinari, il reddito imponibile si assume nella misura ridotta risultante dallo scomputo dell'ammortamento non effettuato. Per i beni acquisiti in leasing, il reddito imponibile è maggiorato della eventuale differenza fra gli ammortamenti come sopra calcolati e i canoni pattuiti;

d) per reddito di esercizio si intende il reddito imponibile così come definito nelle precedenti lettere *b*) e *c*) riferibile al periodo d'imposta. Per utile distribuito si intende la parte dell'utile dell'esercizio di cui è deliberata la distribuzione nei confronti dei soci delle società di capitali o di persone nonché quello prelevato dall'imprenditore individuale;

e) gli utili accantonati in regime agevolato devono essere evidenziati in apposito fondo fino al verificarsi di tutte le condizioni volute dalla legge per la spettanza dell'agevolazione. Fino allo stesso termine i soggetti che usufruiscono dell'agevolazione sono tenuti alla contabilità ordinaria. Alle dichiarazioni annuali dei redditi deve essere allegato un prospetto esplicativo nel quale devono essere evidenziate le quote del fondo riferibili alle singole iniziative agevolate;

f) il costo dei film, delle attività e delle opere si assume nell'ammontare fiscalmente riconosciuto.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge le imprese di produzione di film sono ammesse all'agevolazione anche se i film sono destinati esclusivamente alla diffusione televisiva. In tal caso i film, ferma l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 7 della legge, possono essere realizzati su qualsiasi supporto, avere qualsiasi durata e sono distintamente considerati anche se costituenti puntate di medesima serie.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge, le somme ricevute non costituiscono reddito imponibile per i soggetti percipienti a condizione che l'attività da essi svolta fino al consolidamento dell'agevolazione riguardi esclusivamente lo spettacolo.

Art. 3.

Le condizioni soggettive e oggettive di cui al primo comma dell'art. 7, al primo comma dell'art. 8 e al primo comma dell'art. 9 della legge devono risultare da apposite attestazioni, rilasciate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi con la quale l'agevolazione è richiesta.

Lo stesso Ministero rilascia altresì agli enti interessati apposita attestazione comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi concernenti i soggetti destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 12.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo comunicherà agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in ragione del domicilio fiscale dell'impresa o dell'ente le inosservanze e inadempimenti riscontrati nell'esercizio del proprio potere di vigilanza e certificazione.

Art. 4.

Al fine di consentire il controllo delle condizioni per il consolidamento delle agevolazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, i soggetti che hanno usufruito dei benefici, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori, devono inviare all'ufficio delle imposte, nel cui distretto avevano il domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione nella quale il beneficio stesso è stato richiesto, la documentazione relativa alle date di inizio ed ultimazione dei film, degli spettacoli, delle attività e delle opere nonché quella dei correlativi costi.

Gli enti che percepiscono le somme di cui all'art. 12 devono indicare nella ricevuta rilasciata ai soggetti eroganti gli estremi dell'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto; la documentazione dell'utilizzo delle somme stesse deve essere allegata alla dichiarazione annuale dei redditi ovvero, per i soggetti che non sono tenuti alla dichiarazione, inviata all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta unitamente a copia dell'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Per quanto concerne i costi, salva la facoltà dell'ufficio di richiedere l'esibizione di tutto o di parte della relativa documentazione, è sufficiente l'invio di un prospetto riepilogativo dei costi stessi con l'indicazione del luogo in cui la documentazione è conservata.

Art. 5.

In caso di decadenza dell'agevolazione per inosservanza dei termini stabiliti per l'inizio e la conclusione del film, degli spettacoli, delle attività e delle opere oggetto dell'agevolazione stessa, per mancanza o inidoneità della documentazione ad essi relativa o per altre cause sopravvenute, si rendono dovute le imposte non versate per il periodo d'imposta nel quale sono stati prodotti gli utili agevolati.

Al recupero provvede l'ufficio delle imposte, presso il quale fu presentata la dichiarazione annuale recante la domanda di agevolazione, mediante iscrizioni in ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione. Nello stesso ruolo è iscritta la soprattassa calcolata in ragione del 50 per cento annuo con decorrenza dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi recante la domanda di agevolazione e fino al giorno di scadenza della rata del ruolo nel quale le imposte sono state iscritte.

All'iscrizione l'ufficio può provvedere entro dieci anni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione delle attività e delle opere agevolate. Il contribuente ha facoltà di versare le imposte e soprattasse di cui ai precedenti commi mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale all'atto del versamento.

Dell'avvenuto versamento il contribuente deve dare notizia all'ufficio delle imposte di cui al primo comma, mediante apposita comunicazione corredata dell'attestazione di versamento.

In caso di versamento insufficiente, l'ufficio delle imposte provvede al recupero delle somme non versate a norma del secondo comma, applicando la soprattassa di cui all'art. 10 della legge sulla parte di imposta non versata. In caso di mancato o insufficiente pagamento della soprattassa sono dovuti gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dalla data di effettuazione dei correlativi versamenti d'imposta.

Le somme non utilizzate per le previste finalità dai soggetti percepienti di cui all'art. 12 entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro percezione sono computate, per il doppio del loro ammontare, quali redditi diversi dell'ultimo periodo d'imposta entro cui dovevano verificarsi le condizioni per godere del beneficio fiscale.

Art. 6.

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 competono sugli utili prodotti e dichiarati per i periodi o frazioni di periodi d'imposta ricadenti nel quinquennio 6 maggio 1985-6 maggio 1990.

Le disposizioni dell'art. 12 trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 5 maggio 1985.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

NOTA

La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985.

(3133)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 marzo 1985, n. **238.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto denominata « Fondazione mons. Alfredo Bottizer », in Villa Opicina.

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto denominata « Fondazione mons. Alfredo Bottizer », in Villa Opicina (Trieste).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1985
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 94

DECRETO 18 marzo 1985, n. **239.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di « San Massimiliano Kolbe », in Grugliasco, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di « San Massimiliano Kolbe » in Grugliasco (Torino). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla fondazione di culto « Opera diocesana della preservazione della Fede », in Torino, con atto pubblico 25 gennaio 1984, n. 37387 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Torino, consistente nella proprietà superficiaria di un lotto di terreno sul quale è stato edificato un centro religioso alle condizioni di cui al predetto atto pubblico, descritto nella perizia giurata 8 marzo 1984 del geom. Giovanni Arata e valutato in lire 87.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1985
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 93

DECRETO 18 marzo 1985, n. **240.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale di culto e di religione denominata « Associazione italiana delle guide e scouts d'Europa cattolici », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale di culto e di religione denominata « Associazione italiana delle guide e scuots d'Europa cattolici », in Roma. L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in due appezzamenti di terreno siti in comune di Monteleone Sabino (Rieti), descritti nella perizia giurata 30 aprile 1982 dell'ing. Attilio Grieco e valutati lire 2.878.750 dall'ufficio tecnico erariale di Rieti, disposta dalla sig.ra Anna Cavalletti con atto pubblico 12 marzo 1982, n. 1568 di repertorio, a rogito dott.ssa Elvira Bellelli, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1985
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 95

DECRETO 17 aprile 1985, n. **241.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Maria Ausiliatrice » delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Palermo.

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Maria Ausiliatrice » delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1985
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 96

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 30 maggio 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gaspar Dos Santos Cardoso, ambasciatore della Repubblica popolare di Angola, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 30 maggio 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nam Ki Lee, ambasciatore della Repubblica di Corea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 30 maggio 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Eubert Paul Tayireva Mashaire, ambasciatore della Repubblica dello Zimbabwe, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 30 maggio 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Federico Zuazo Cuenca, ambasciatore della Repubblica di Bolivia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3111)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Torino 3 aprile 1985, n. 2124, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare dalla società Ferrero S.p.a., la donazione di un gascromatografo Perking Elmer mod. 910 e di un gascromatografo Carlo Erba 2400 V, entrambi usati, del valore complessivo di L. 2.100.000, da utilizzare dal dipartimento di scienza del materiale e ingegneria chimica per scopi di ricerca.

Con decreto del prefetto di Torino 3 aprile 1985, n. 2125, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare dalla Hewlett Packard italiana S.p.a., la donazione di un calcolatore HP9000, del valore di L. 100.000.000, al fine di assicurare, nell'ambito della costituzione del laboratorio informatico di base, una omogenea preparazione culturale in campo informatico e di fornire un supporto ai corsi che utilizzano strumenti di calcolo.

(2983)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna 25 marzo 1985, n. A/437, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal prof. Franck Vaccarino, la donazione di 3 serie di diapositive didattiche con 3 libri delle didascalie relative, da destinare alla clinica ortopedica dell'istituto ortopedico Rizzoli della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

(2984)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985 la gestione commissariale della società cooperativa « C.A.R.D. - Cooperativa di produzione e lavoro edili e stradali a r.l. », in Marano (Napoli), è stata prorogata fino al 19 marzo 1986 e il rag. Giulio Lupoli è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Adamo Adolfo.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985 la gestione commissariale della società « Cooperativa agricola La Sabina a r.l. », in Collegiove (Rieti), è stata prorogata fino al 19 marzo 1986 e il dott. Casciani Giuseppe è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Dario Caniglia.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985 i poteri conferiti al dott. Antonio Sambo, commissario governativo della società cooperativa edilizia « San Mauro » società cooperativa edilizia a r.l., in Cavarzere (Venezia), sono prorogati sino a tutto il 19 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 i poteri conferiti al prof. Pietro Porrello, commissario governativo della società cooperativa edilizia « La Minerva Seconda », in Latina, sono stati prorogati fino al 21 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985, i poteri conferiti all'avv. Antonio Bardari, commissario governativo della società cooperativa « S. Marinella », cooperativa edilizia a r.l., in Boscoreale (Napoli), sono prorogati fino al 22 settembre 1985.

(2994)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.6173/XV.D in data 8 maggio 1985, l'artificio denominato Skylab, prodotto dalla società « Premiata pirotecnica di Nanna Michele » nel proprio stabilimento di Pontedera è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritto nella categoria 4ª dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3050)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri « Al merito del lavoro » per l'anno 1985

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1985, per le alte benemerenze acquisite nell'attività economica a fianco di ciascuno indicato, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

Beltrami Ottorino, elettromeccanica, Lombardia;
Bertrand Giulio, tessile, Piemonte;
Bonifacio Renato, aeronautica, Lazio;
Bosisio Luigi Attilio, editoria, Lombardia;
Cremonini Luigi, agricoltura, Emilia-Romagna;
Della Morte Italo, edilizia-opere pubbliche, Campania;
Di Rosa Gaetano, meccanica, Piemonte;
Ercole Secondo Giuseppe, alimentare, Piemonte;
Ferrucci Silvano, meccanica, Toscana;
Gay Carlo, credito, Piemonte;
Ghidella Vittorio, meccanica, Piemonte;
Grimaldi Guido Achille, armatoriale, Campania;
Luzzatto Mario Enrico, assicurazioni, Lazio;
Marzotto Pietro Mario, tessile, Veneto;
Ponzellini Giulio Pietro, mobiliera, Emilia-Romagna;
Randazzo Angelo, commercio, Sicilia;
Ragazzoni Giorgio, meccanica, Emilia-Romagna;
Repetto Flavio, dolciaria, Liguria;
Rivella Ezio, agricoltura, Lazio;
Sambonet Giorgio, metalmeccanica, Piemonte;
Schimberni Mario, chimica, Lombardia;
Simonutti Giorgio, opere pubbliche, Venezuela;
Valentino Mario, calzaturièra, Campania;
Vismara Francesco, alimentare, Lombardia;
Zurzolo Antonio, partecipazioni statali, Lazio.

(3119)

MINISTERO DEL TESORO

N. 105

Corso dei cambi del 31 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1971,100	1971,100	1970,90	1971,100	1971 —	1971 —	1970,900	1971,100	1971,100	1971,10
Marco germanico	638 —	638 —	638,25	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —
Franco francese	209,220	209,220	209,20	209,220	209,25	209,29	209,360	209,220	209,220	209,22
Fiorino olandese	565,900	565,900	566 —	565,900	565,75	565,80	565,700	565,900	565,900	565,90
Franco belga	31,684	31,684	31,70	31,684	31,75	31,68	31,680	31,684	31,684	31,68
Lira sterlina	2507,500	2507,500	2511 —	2507,500	2508 —	2507,90	2508,300	2507,500	2507,500	2507,50
Lira irlandese	1996 —	1996 —	1998 —	1996 —	1966,25	1996,35	1996,700	1996 —	1996 —	—
Corona danese	177,400	177,400	177,50	177,400	177,50	177,45	177,500	177,400	177,400	177,40
Dracma	14,480	14,480	14,50	14,480	—	—	14,470	14,480	14,480	—
E.C.U.	1433,300	1433,300	1433,75	1433,300	1437,22	1433,22	1433,150	1433,300	1433,300	1433,30
Dollaro canadese	1430 —	1430 —	1431 —	1430 —	1433,25	1431,12	1432,250	1430 —	1430 —	1430 —
Yen giapponese	7,825	7,825	7,82	7,825	7,826	7,82	7,828	7,825	7,825	7,82
Franco svizzero	755,950	755,950	756,50	755,950	755,75	755,87	755,800	755,950	755,950	755,95
Scellino austriaco	90,703	90,703	90,80	90,703	90,75	90,60	90,710	90,703	90,703	90,70
Corona norvegese	222,050	222,050	222 —	222,050	222 —	222,07	222,100	222,050	222,050	222,05
Corona svedese	221,090	221,090	221 —	221,090	221 —	221,09	221,100	221,090	221,090	221,09
FIM	307,250	307,250	307,50	307,250	307,25	307,32	307,400	307,250	307,250	—
Escudo portoghese	11,120	11,120	11,30	11,120	11,11	11,18	11,250	11,120	11,120	11,12
Peseta spagnola	11,264	11,264	11,27	11,264	11,25	11,26	11,265	11,264	11,264	11,26

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1985

Dollaro USA	1971 —	Lira irlandese	1996,350	Scellino austriaco	90,706
Marco germanico	638 —	Corona danese	177,450	Corona norvegese	222,075
Franco francese	209,290	Dracma	14,475	Corona svedese	221,095
Fiorino olandese	565,800	E.C.U.	1433,220	FIM	307,325
Franco belga	31,682	Dollaro canadese	1431,125	Escudo portoghese	11,185
Lira sterlina	2507,900	Yen giapponese	7,826	Peseta spagnola	11,264
		Franco svizzero	755,875		

Media dei titoli del 31 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	58,850
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	99,100
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	91,950
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,900
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,300
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,450
» » » » EFIM 1-8-1988	109 —
» » » » 1-6-1983/85	99,900
» » » » 1-1-1982/86	101 —
» » » » 1-3-1982/86	101,500
» » » » 1-5-1982/86	102,200
» » » » 1-6-1982/86	102,450
» » » » 1-7-1982/86	102,150
» » » » 1-8-1982/86	101,600
» » » » 1-9-1982/86	101,550
» » » » 1-10-1982/86	101,550
» » » » 1-11-1982/86	101,650
» » » » 1-12-1982/86	102,450
» » » » 1-7-1983/86	100,625
» » » » 1-8-1983/86	100,450
» » » » 1-9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-1-1983/87	102,350
» » » » 1-2-1983/87	102,400
» » » » 1-3-1983/87	102,075
» » » » 1-4-1983/87	102,050
» » » » 1-5-1983/87	102,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/87	102,725
» » » » 1-11-1983/87	100,900
» » » » 1-12-1983/87	101,750
» » » » 1-7-1983/88	103,150
» » » » 1-8-1983/88	102,850
» » » » 1-9-1983/88	102,775
» » » » 1-10-1983/88	102,750
» » » » 1-11-1983/88	103,950
» » » » 1-1-1984/88	100,900
» » » » 1-2-1984/88	101 —
» » » » 1-3-1984/88	100,675
» » » » 1-4-1984/88	100,525
» » » » 1-5-1984/88	100,500
» » » » 1-6-1984/88	101,575
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1-1-1984/91	104,400
» » » » 1-2-1984/91	104,175
» » » » 1-3-1984/91	102,300
» » » » 1-4-1984/91	101,875
» » » » 1-5-1984/91	102 —
» » » » 1-6-1984/91	102,400
» » » » 1-7-1984/91	101,750
» » » » 1-8-1984/91	101,725
» » » » 1-9-1984/91	101,400
» » » » 1-10-1984/91	100,900
» » » » 1-11-1984/91	100,825
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-7-1985	100,050
» » » 17 % 1-10-1985	100,875
» » » 16 % 1-1-1986	100,875
» » » 14 % 1-4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	110,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,250
» » » » 1983/90 11,50 %	102,400
» » » » 1984/91 11,25 %	101,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste volte al riconoscimento delle condizioni di ristrutturazione aziendale presentate da varie società.

Con deliberazioni adottate nella seduta del 20 dicembre 1984, il CIPI non ha riconosciuto in condizioni di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna indicate:

Balmex S.p.a. di Rastignano di Pianoro (Bologna) - luglio 1983;

Cartiera di Arbatax S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Arbatax di Tortolì (Nuoro) - agosto 1983;

Elettrochimica Sordon & Francesconi S.p.a. di Porto Marghera (Venezia) - maggio 1983;

Gecone S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso) - ottobre 1983;

Metalpress S.r.l., con sede in Modena e stabilimenti di Modena e Bazzano (Bologna) - marzo 1984.

Con deliberazioni adottate nella seduta del 20 dicembre 1984, il CIPI non ha riconosciuto in condizioni di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della *legge 12 agosto 1977, n. 675, le segeunti società, con decorrenza* dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

Calzificio Berca S.r.l. di Brescia - 5 dicembre 1983;

Calzaturificio Liccardo S.a.s. di Crescenzo Liccardo & C. di Mugnano di Napoli - giugno 1984;

Cartotecnica di San Maurizio di Aimo Sergio & C. S.a.s. di S. Maurizio Canavese (Torino) - giugno 1983;

Ceramica Isvea S.r.l. di S. Eusanio del Sangro (Chieti) - 3 ottobre 1983;

Compagnia generale montaggi industriali S.p.a. di Milano 12 dicembre 1983;

Cucirini Valli di Lanzo S.p.a. di Ciriè (Torino) - febbraio 1984;

De Art Denisly S.r.l. di Latina - 30 gennaio 1984;

Depa S.p.a. di Napoli - marzo 1984;

Emmeci S.a.s. di Motta di Costabissara (Vicenza) - 4 ottobre 1982;

Fezia Mario di Roma - 16 gennaio 1984;

Italsol S.r.l. di Gravellona Lomellina (Pavia) - 3 ottobre 1983;

Laterizi Aurora Soc. coop. S.r.l. di S. Stefano di Camastra (Messina) - 11 luglio 1983;

Luigi Calissano & Figli S.p.a. di Alba (Cuneo) - 30 gennaio 1984;

Mausa S.p.a. di S. Sisto (Perugia) - ottobre 1982;

Mog-Ar S.p.a. di Cascine Vica (Torino) - dicembre 1983;

Monina ceramiche artistiche S.p.a. di Gualdo Tadino (Perugia) - agosto 1983;

Novisa S.p.a. di Novi Ligure (Alessandria) - 1° settembre 1983;

Par di Paola e Sergio Zuicconi S.n.c. di Reggello (Firenze) 11 maggio 1981;

S.A.M.I. di Moncalieri (Torino) - aprile 1984;

Sarica S.p.a., con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Lendinara (Rovigo) - 1° giugno 1983;

S.E.R.I. S.p.a. - Società esercizio rigenerazione di Marcellina (Roma) - 14 febbraio 1983;

S.I.C.M. S.r.l. di Alessandria - 2 maggio 1983;

Valconf S.a.s. di Terranuova Bracciolini (Arezzo) - febbraio 1984;

Vama giocattoli S.r.l. di Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna) - 12 settembre 1983.

(2615)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 103148 del 4 giugno 1985 praticabili dal 7 giugno 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	714
Gasolio agricoltura	»	511
Petrolio agricoltura	»	500
Gasolio pesca e piccola marina	»	469
Petrolio pesca e piccola marina	»	459
Olio combustibile ATZ (SIF - SIVA)	L./kg	321,89
Olio combustibile BTZ (SIF - SIVA)	»	354,08

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	668	671	674	677	680
Petrolio (*)	»	708	711	714	717	720
Olio comb.le fluido	L./kg	496	499	502	505	508

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt.	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3154)

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana popolare di Palma Montechiaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 26 maggio 1985 sono stati nominati il commissario straordinario e i membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana popolare di Palma Montechiaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Palma Montechiaro (Agrigento).

(3066)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a tre posti di operaio specializzato con la qualifica di infermiere «C» e ad un posto di operaio comune presso la casa circondariale di Aosta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1978, n. 196: norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Visto l'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1979, n. 758;

Ritenuta la necessità di coprire i posti resisi vacanti nel ruolo del personale operaio specializzato con la qualifica di «infermiere» e quelli di operaio comune dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n 249;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Considerato che i posti messi a concorso si sono resi disponibili entro il 31 dicembre 1983;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n 111, convertito in legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Vista la legge 26 aprile 1982, n. 215;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 392;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nei ruoli organici del personale operaio presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Aosta e con l'obbligo di permanenza dei vincitori nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312:

1) concorso, mediante esperimento pratico, a tre posti di operaio specializzato in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere «C»;

2) concorso a scelta ad un posto di operaio comune, mediante valutazione complessiva dei titoli e requisiti degli aspiranti all assunzione in qualità di operaio comune in prova di ruolo dello Stato.

Art. 2.

Requisiti generali e limite di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano; ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) non aver riportato condanne penali;

5) avere compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti e imperfezioni fisiche.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;

7) aver assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

8) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli aspiranti al concorso a tre posti di infermiere debbono essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni (tale attestato dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso).

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi predetti.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, sede decentrata via Silvestri, 52 entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono precisare nella domanda a quali dei concorsi di cui all'art. 1, intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che intendono partecipare a tutti e due i concorsi dovranno produrre distinte domande.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono scritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

f) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) il titolo di studio posseduto precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni (per coloro che partecipano al concorso per operai specializzati infermieri);

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro i quali siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorso in provvedimenti di destituzione dal servizio o di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministro di grazia e giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) gli aspiranti che risultano sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

I concorsi si svolgeranno:

1) per il concorso ad operaio specializzato infermiere, mediante esperimento consistente in una prova pratica e una prova orale vertente sulle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere nonché un colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità degli aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore ai 12/20;

2) per il concorso ad operaio comune, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, e con l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi sui risultati del colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico e il colloquio.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 6.

Ai fini della formazione della graduatoria, gli aspiranti al concorso per operaio comune che eventualmente siano in possesso di documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli, dovranno presentarli insieme alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1 sarà nominata apposita commissione esaminatrice costituita: per gli operai specializzati infermieri, ai sensi del quarto comma dell'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; per gli operai comuni a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio comune dovrà preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Le commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie di merito:

a) per il concorso ad operaio specializzato infermiere: secondo il punteggio determinato mediante la somma della votazione in dodicesimi conseguita nell'esperimento pratico e quella riportata nel colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua francese;

b) per il concorso ad operaio comune: secondo il punteggio determinato mediante la somma dei coefficienti numerici attribuiti a ciascun candidato per i titoli e requisiti posseduti e il punteggio in dodicesimi loro attribuito per il colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua francese.

Per le preferenze o precedenza, a parità di merito, si applicano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Documenti da produrre per comprovare il possesso dei titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 11.

Approvazione delle graduatorie

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito per ciascun concorso e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre i candidati vincitori

I concorrenti di ciascun concorso, risultati vincitori del concorso stesso, devono assumere servizio in via provvisoria nello ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2.

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato. Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai predetti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale), 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertata dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, purché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 13.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori di concorsi

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 11 i quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 12;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 12.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Si applicano i quattro commi del precedente art. 12.

Art. 14.

Gli operai assunti ai sensi del precedente art. 11 sono nominati in prova per un periodo di sei mesi, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 15.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio specializzato (per gli infermieri) ed a quella di operaio comune di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 344/83 oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1985
Registro n. 22 *Giustizia, foglio n.* 170

Schema della domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . nato a (provincia di .) il (giorno, mese ed anno) . . domiciliato in (c.a.p.) . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a tre posti di operaio di ruolo specializzato in prova con la qualifica professionale di infermiere « C » con sede di servizio presso la casa circondariale di Aosta.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . nell'anno scolastico . . presso .

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allega il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi):

di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . . .;

di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Schema della domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il (giorno, mese ed anno) . . . . domiciliato in . . (c.a.p.) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio comune di ruolo in prova con sede di servizio presso la casa circondariale di Aosta.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi):

di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . . .;

di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

(3016)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia medica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di farmacologia medica, città universitaria, piazzale Aldo Moro, 5, Roma, nel modo seguente:

1ª prova - ore 9 del centotrentesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova - ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 1ª prova;

3ª prova - ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 2ª prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica dermosifilopatica, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centodiciottesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La 2ª e 3ª prova si svolgeranno rispettivamente il centodiciannovesimo e centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica dermosifilopatica, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centoquattordicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La 2ª prova si svolgerà alle ore 9 del centoquindicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della 2ª cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della 2ª cattedra dell'istituto di anatomia umana normale, facoltà di medicina e chirurgia, via A. Borelli, 50, Roma, nel modo seguente:

1ª prova - ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova - ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 1ª prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia (per le esigenze della 2ª cattedra) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la 2ª cattedra di microbiologia, facoltà di medicina e chirurgia, città universitaria, piazzale Aldo Moro, 5, Roma, alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La prova pratica avrà luogo alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 1ª prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di 2ª clinica ostetrica e ginecologica per le esigenze della 2ª cattedra di clinica ostetrica e ginecologica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la 2ª cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La prova pratica avrà luogo alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 1ª prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(3069)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1984, con il quale venne indetto il concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di foto incisore-impressore;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1984, di nomina della commissione esaminatrice;

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1985, di integrazione della suddetta commissione per la prova pratica di idoneità tecnica;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di foto incisore-impressore, indetto con decreto presidenziale 18 maggio 1984:

1) Tramontelli Mario Achille	punti	16,48
2) Galli Gino	»	16,47
3) Ceci Alessandro	»	16,44
4) Anselmi Aleandro	»	15,05
5) De Angelis Dionisia	»	15,00
6) Zezza Luigi	»	14,57
7) Rosano Francesco	»	13,90
8) Marino Giovanna	»	13,67
9) Carancini Guido	»	13,52
10) Pascale Laviero	»	12,10

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori, nell'ordine, i seguenti candidati, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1) Tramontelli Mario Achille
2) Galli Gino
3) Ceci Alessandro

Art. 3.

Sono dichiarati, idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Anselmi Aleandro
2) De Angelis Dionisia
3) Zezza Luigi
4) Rosano Francesco
5) Marino Giovanna
6) Carancini Guido
7) Pascale Laviero

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 155

(3073)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Aumento, da tre a cinque, del numero dei posti del concorso, per esami, a consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva.

Il numero dei posti del concorso a consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 38/P in data 14 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985, riservato ai laureati in ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica, scienze dell'informazione, è elevato da tre a cinque.

(3125)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1985, n. 1.

Istituzione del fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravante sugli enti delegati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione del fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento

1. In attesa di un organico provvedimento di riforma delle funzioni amministrative delegate o attribuite agli enti locali, singoli o associati, è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, il «Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati».

2. La Regione fornisce agli enti locali i mezzi finanziari necessari a far fronte agli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenuti dagli enti per l'esercizio di funzioni loro delegate dalla Regione mediante il fondo di cui al comma precedente.

3. I mezzi finanziari di cui al precedente comma concorrono indistintamente alla copertura finanziaria della spesa di funzionamento dell'ente delegato.

Art. 2.
Ripartizione del fondo

Il consiglio regionale provvede, in prima applicazione entro il 31 marzo 1985, alla ripartizione del fondo di cui al precedente art. 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) assegnazione di una quota minima determinata per ciascun ente in riferimento alle funzioni complessivamente delegate;

b) assegnazione di una quota determinata in percentuale delle risorse pervenute all'ente per il finanziamento degli oneri aggiuntivi nell'anno precedente;

c) assegnazione di una quota che tenga conto di alcuni specifici indicatori di oneri aggiuntivi in riferimento alle principali deleghe in atto.

La giunta regionale, entro il 28 febbraio 1985 formula proposte al consiglio, sulla base di intese con gli enti delegati o loro associazioni, dirette a dare attuazione al disposto di cui al precedente comma.

Per gli anni successivi, alla ripartizione del fondo provvede entro il 28 febbraio di ciascun anno la giunta regionale, sulla base del riparto stabilito dal consiglio l'anno precedente.

Il procedimento di cui al primo e secondo comma del presente articolo è ripetuto nel caso in cui sia modificato o integrato lo stato della delega.

Art. 3.
Copertura finanziaria

Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'esercizio finanziario 1985 si provvede, ciascun anno, con la legge di bilancio.

Art. 4.
Abrogazione

1. Sono abrogate dal 1° gennaio 1985 le seguenti norme:

a) sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, concernente norme generali per l'esercizio del potere di delega di funzioni regionali;

b) art. 15 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 70, concernente norme in materia di mostre, fiere ed esposizioni;

c) art. 2 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, modificato dall'art. 16 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 35, concernente interventi in materia di assistenza sociale;

d) art. 19 e art. 21 della legge regionale 3 luglio 1976, n. 33, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali;

e) art. 17 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64, concernente norme in materia di patrimonio agricolo-forestale;

f) art. 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, concernente norme in materia di bonifica;

g) art. 4 della legge regionale 17 marzo 1978, n. 17, concernente norme per l'esercizio delle funzioni relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori;

h) art. 15 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, concernente sub-delega delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali;

i) art. 33 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, concernente norme in materia di formazione professionale;

l) art. 8 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, concernente norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste;

m) art. 13 della legge regionale 12 novembre 1981, n. 82, concernente provvidenze per danni ad aziende ed immobili causati da calamità naturali;

n) art. 32 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 72, concernente norme sul diritto allo studio universitario;

o) art. 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 80, concernente delega delle funzioni in materia di sicurezza della circolazione;

p) art. 25 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, concernente delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 dicembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1985 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1985 il bilancio regionale per l'anno 1985 depositato al consiglio regionale in data 19 novembre 1984 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Firenze, addì 15 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 dicembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 3.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell'E.T.S.A.F. per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 23 gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1985 sia approvato per legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 1985, il bilancio per l'anno finanziario 1985 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 659 del 29 novembre 1984 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 15 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 dicembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 4.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio del C.R.E. per l'esercizio finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 23 gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il centro di riferimento attività emotrasfusionali e produzione emoderivati (C.R.E.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1985 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1985, il bilancio per l'anno finanziario 1985 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 44 del 31 ottobre 1984 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 15 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 dicembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1985.

(2474)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. 5.
Istituzione del Parco delle Alpi Apuane.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 30 gennaio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. E' istituito il Parco naturale delle Alpi Apuane.

2. Costituiscono finalità del parco:

il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;

la tutela dei valori naturalistici paesaggistici, ambientali; il restauro dell'ambiente naturale e storico; il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale;

la realizzazione di un rapporto equilibrato tra attività economiche ed ecosistema.

3. Le finalità istitutive del parco sono perseguite tramite il coordinamento e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione di livello regionale, sovracomunale e locale.

Art. 2.
Ambito territoriale

1. Il territorio del parco si estende nei comuni di Casola in Lunigiana, Fivizzano, Carrara, Massa, Montignoso, Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Vagli di Sotto, Vergemoli, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Fosdinovo, secondo la delimitazione individuata nella cartografia in scala 1/25.000 che costituisce l'allegato *A* della presente legge.

2. Sono escluse dalla disciplina del parco le aree urbanizzate interne alla perimetrazione, di cui al comma precedente, classificate negli strumenti urbanistici comunali quali zone omogenee urbanizzate ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; tali aree sono disciplinate secondo la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di assetti urbani.

3. Nelle aree urbanizzate di cui al precedente comma, i contenuti e gli obiettivi programmatici propri della gestione del parco, in coerenza con le finalità istitutive generali, trovano specificazione ed attuazione tramite la strumentazione urbanistica comunale, con particolare riferimento ai fabbisogni della popolazione residente.

Art. 3.
Classificazione tipologica delle aree e criteri generali di gestione

1. All'interno della perimetrazione di cui all'allegato *A* si distingue la seguente classificazione delle aree del parco secondo la presenza di specifiche risorse suscettibili di diversa utilizzazione:

1) aree caratterizzate dalle risorse paesaggistiche di insieme e di salvaguardia dell'ambiente e della economia montana;

2) aree caratterizzate dalle risorse lapidee economicamente sfruttabili, comprendenti le localizzazioni destinate all'escavazione secondo le previsioni del progetto marmi e del piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36;

3) aree caratterizzate dalle risorse ed emergenze naturalistiche comprendenti anche biotopi e localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico indicate nell'elenco di cui all'allegato *B*.

2. Le perimetrazioni che individuano le aree di cui al precedente comma, punti 1), 2), 3), riportate nell'allegato *A* e le localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico di cui all'elenco costituente l'allegato *B* e localizzate nell'allegato *A*, sono prime indicazioni da sottoporre a verifica da parte del comitato di cui all'art. 4.

I confini del parco sono delimitati da tabelle portanti la scritta « Regione Toscana - Parco delle Alpi Apuane », da collocarsi in modo che siano visibili dai punti di accesso principali e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. I criteri generali di gestione, da specificarsi nelle discipline differenziate secondo la classificazione tipologica delle aree, riguardano:

la conoscenza dettagliata sulla natura, consistenza, grado di conservazione delle risorse;

la pianificazione e programmazione dell'uso delle risorse individuate;

il controllo nel tempo sulle modalità d'uso delle risorse, in modo da verificare la loro idoneità a garantirne la salvaguardia e l'impiego sociale.

4. I soggetti richiamati dagli articoli 5, 6 e 7 predispongono le discipline per le specifiche aree nel rispetto delle direttive e degli indirizzi generali formulati dal comitato di cui al successivo art. 4 al quale è affidato in particolare il coordinamento delle discipline di cui al titolo II della presente legge.

Art. 4.
Il comitato di coordinamento

1. E' istituito il comitato di coordinamento del parco, composto dai presidenti delle province, delle comunità montane e delle associazioni intercomunali, dai sindaci dei comuni territorialmente interessati al parco e da tre rappresentanti del consiglio regionale eletti dal consiglio regionale stesso con voto limitato a due.

I presidenti delle province, delle comunità montane e delle associazioni intercomunali nonché i sindaci possono essere rappresentati da un componente del rispettivo consiglio, appositamente delegato.

Nella sua prima riunione, convocata dal presidente della giunta regionale, il comitato, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente e da due vice presidenti e stabilisce la propria sede presso una delle amministrazioni provinciali interessate.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il comitato si riunisce periodicamente presso le varie sedi degli enti locali territorialmente interessati al parco secondo programmi di lavoro prestabiliti; si avvale per l'espletamento delle sue funzioni, del personale dell'amministrazione provinciale presso cui ha sede, oltre che di funzionari incaricati dagli enti locali.

3. Al fine di costituire il quadro complessivo entro cui gli enti locali assumono iniziative atte a realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, preordinandone gli strumenti gestionali, il comitato di coordinamento:

promuove e indirizza il processo attuativo del parco, garantendo riferimenti unitari alla gestione delle aree protette di cui all'art. 5, dei comparti attrezzati di cui all'art. 6, delle riserve naturali di cui all'art. 7;

esprime pareri obbligatori per le decisioni di livello regionale, sovracomunale, comunale, riguardanti il territorio del parco ed in particolare le discipline di cui agli articoli 5, 6 e 7;

promuove la partecipazione diretta della popolazione locale alla gestione del parco e la collaborazione delle associazioni venatorie, delle categorie economiche, delle istituzioni scientifiche e culturali, delle organizzazioni sociali e protezionistiche.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra il comitato con un documento programmatico pluriennale elaborato previa convocazione di una conferenza programmatica aperta ai soggetti interessati ed approvato con la maggioranza di 2/3 dei presenti:

a) definisce i criteri, gli indirizzi e le direttive che debbono essere seguiti in sede di redazione ed adeguamento dei piani, dei programmi, dei regolamenti e degli altri strumenti di attuazione del parco ai sensi delle discipline di cui agli articoli 5, 6 e 7; indica, stabilendo le priorità, gli obiettivi generali e di settore, nonché gli indirizzi in ordine alle norme, ai parametri, ai vincoli e alle destinazioni da osservarsi nel territorio del parco;

b) propone, nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente, il dimensionamento e la finalizzazione dei finanziamenti riguardanti il parco da comprendere nel bilancio regionale e degli enti territorialmente interessati.

5. Gli enti locali interessati al parco si atterranno in sede di redazione degli strumenti attuativi del parco e della loro gestione, alle prescrizioni del documento programmatico elaborato dal comitato di coordinamento ai sensi del precedente comma, facendo specifico riferimento nei propri atti.

6. Il comitato di coordinamento si avvale della consulenza del comitato scientifico di cui al successivo art. 8 e promuove periodicamente udienze conoscitive per acquisire il parere delle associazioni naturalistiche e di altri organismi e associazioni operanti nel territorio del parco o comunque interessate alle attività e alle opere che vi si realizzano.

7. Il comitato verifica annualmente lo stato di attuazione e di conformità degli interventi programmati e presenta una relazione al consiglio regionale.

8. Il comitato è tenuto alla massima pubblicizzazione del documento programmatico e della relazione annuale al consiglio regionale.

Titolo II
DISCIPLINA DELLE AREE DEL PARCO

Art. 5.
Risorse paesaggistiche ed ambientali d'insieme

1. Il territorio del parco classificato al punto 1), primo comma, del precedente art. 3, è disciplinato ai sensi del titolo II della legge regionale n. 52/1982 quale area protetta.

2. Fatto salvo il principio del coordinamento tra i vari enti interessati, le comunità montane e le associazioni intercomunali, ciascuno per le aree di propria competenza e secondo i criteri generali di cui agli ultimi due commi dell'art. 3, provvedono agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 52/1982 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso in cui il territorio di una comunità montana compreso nel parco rientri anche nei limiti amministrativi di una associazione intercomunale, agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 52/1982 provvede la comunità montana.

Art. 6.
Risorse lapidee

1. Gli interventi nel territorio del parco classificato al punto 2), primo comma, del precedente art. 3, sono realizzati tramite gli strumenti di piano e di programma previsti dalle leggi regionali per le attività estrattive, assicurando il controllo economico-ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad essa collegate.

2. Il restauro dell'assetto naturale e storico, preesistente ed il recupero degli assetti alterati sono costantemente perseguiti secondo i criteri generali di cui agli ultimi due comma dello art. 3.

3. Il comitato di cui all'art. 4 provvede, ai sensi dell'art. 4, terzo e quarto comma, ad adottare indirizzi e direttive per favorire l'attuazione del progetto marmi e del piano delle attività estrattive in coerenza con le finalità del parco.

Art. 7.

Risorse ed emergenze naturalistiche; localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico

1. Il territorio del parco classificato al punto 3), primo comma, del precedente art. 3 è costituito in riserva naturale ai sensi del titolo III della legge regionale n. 52/1982.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, singoli o associati, o le comunità montane, secondo l'estensione o le caratteristiche della riserva, elaborano l'apposito regolamento di gestione e lo trasmettono all'approvazione del consiglio regionale previo parere del comitato di cui all'art. 4; la definizione dell'estensione della riserva e dei soggetti proponenti è oggetto di iniziative di coordinamento da parte del comitato di cui all'art. 4. La suddetta definizione dell'estensione della riserva deve avvenire con rappresentazione cartografica in scala non inferiore 1:2000. Nei tempi e con le procedure di cui al comma precedente si provvede alla perimetrazione esatta delle emergenze di cui all'allegato *B*.

3. Il regolamento, tenuto conto della «Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore» di cui all'art. 5 della legge regionale n. 82/1982 e delle forme di tutela di cui ai titoli II e III della medesima legge, provvede, tra l'altro, alla perimetrazione e alla classificazione tipologica delle aree comprese nella riserva, ne stabilisce la denominazione, le finalità specifiche ed il ruolo in rapporto all'assetto complessivo del parco, le modalità di fruizione, gli indirizzi per il coordinamento dell'iniziativa pubblica e privata nel quadro degli strumenti di piano e di programma vigenti.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, indennizzi e contributi, e dell'art. 17, sanzioni pecuniarie, della legge regionale n. 52/1982 la riserva è compresa nelle aree di cui alla lettera *d*) dell'art. 10, primo comma, della medesima legge regionale.

5. Per l'approvazione del regolamento valgono le stesse procedure previste per la normativa delle aree protette.

Titolo III

STRUTTURE TECNICO-CONSULTIVE

Art. 8.

Il comitato scientifico

1. Il comitato scientifico svolge funzioni consultive nei confronti del comitato di coordinamento e degli enti locali interessati al parco, indirizza e coordina l'attività delle altre strutture tecnico-consultive di cui ai seguenti articoli del presente titolo.

2. Il parere motivato del comitato scientifico è obbligatorio prima dell'adozione da parte dell'ente competente di ogni atto normativo, piano, programma o progetto entro il perimento del parco; qualora il parere non intervenga entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta, esso si intende assentito.

3. Il comitato scientifico è composto da undici esperti nominati dal comitato di coordinamento, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali, territoriali.

4. Gli esperti sono nominati ciascuno sulla base di una terna di nomi indicata:

dall'Università di Firenze, su proposta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

dall'Università di Firenze, su proposta del consiglio della facoltà di scienze agrarie e forestali;

dall'Università di Firenze, su proposta del consiglio della facoltà di architettura;

dall'Università di Pisa, su proposta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

dall'Università di Pisa, su proposta del consiglio della facoltà di ingegneria;

dall'Università di Pisa, su proposta del consiglio della facoltà di scienze agrarie;

dall'Università di Siena, su proposta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

dal Consiglio nazionale delle ricerche;

dal Consiglio regionale toscano;

dal C.A.I. - Delegazione regionale;

dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti nelle province interessate al parco.

5. Il comitato scientifico si riunisce presso la stessa sede del comitato di coordinamento; i suoi membri durano in carica cinque anni.

6. Il comitato scientifico nomina nella sua prima riunione il presidente, ed ha facoltà di sentire, per singoli affari, altri esperti.

Art. 9.

Il gruppo di lavoro operativo del progetto Marmi

Il gruppo di lavoro operativo del progetto Marmi, nelle sue funzioni riguardanti i comparti attrezzati compresi entro il perimetro del parco, è integrato dai responsabili degli uffici forestali presso le amministrazioni provinciali territorialmente interessate e da un membro del comitato scientifico, designato dallo stesso.

Art. 10.

La commissione beni ambientali

1. Nel territorio del parco e nelle aree urbanizzate di cui al penultimo comma dell'art. 2, ha competenza un'unica commissione beni ambientali, in sostituzione di quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale n. 52/1979.

2. La commissione di cui al comma precedente è composta da nove esperti in materia di beni ambientali, dei quali uno è designato direttamente dalla giunta regionale, mentre gli altri otto sono scelti dal consiglio regionale in terne di nomi indicati motivatamente da ciascuna comunità montana o associazione intercomunale, fornite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le indicazioni devono contenere gli elementi relativi ai requisiti professionali, nonché gli eventuali incarichi ricoperti.

4. Decorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il consiglio regionale procede direttamente alla designazione degli esperti.

5. Alla nomina della commissione di cui al primo comma e del suo presidente provvede il presidente della giunta regionale con decreto.

Tale decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. La commissione ha sede nella stessa località del comitato di cui all'art. 4.

7. Il parere della C.B.A. è obbligatorio per tutti gli interventi considerati nella legge regionale n. 52/1979 con le procedure e le modalità ivi previste.

Art. 11.

Le commissioni provinciali per la tutela e conservazione della flora spontanea e della fauna minore

1. L'attività delle commissioni provinciali tecnico-consultive di cui alla legge regionale n. 83/1983 è particolarmente finalizzata all'attuazione e gestione del parco, nei suoi aspetti naturalistici.

2. Tali commissioni provinciali per la tutela e conservazione della flora spontanea e della fauna minore sono di norma organizzazioni tecnico-consultive a disposizione degli enti locali per la gestione delle riserve di cui all'art. 7 della presente legge.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Attività venatorie

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, lettera *b*), della legge n. 968 del 27 dicembre 1977 il divieto dell'esercizio venatorio è riferito limitatamente alle aree di cui all'art. 7 della presente legge.

2. Nelle restanti aree comprese nel parco per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria vale la disciplina dei piani faunistici di cui alla legge regionale numero 17/1980 di concerto con gli indirizzi programmati del comitato di coordinamento previo parere del comitato scientifico del parco.

Art. 13.
Usi civici

1. Il comitato di coordinamento promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel parco: nelle aree interessate agli usi civici gli interventi ammissibili e le relative modalità attuative devono risultare dal confronto tra le finalità del parco di cui all'art. 1 e le regole proprie degli usi civici stessi.

Art. 14.
Verifica dei perimetri e localizzazioni di cui agli allegati A *e* B

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 3, in attuazione delle iniziative regionali e sovracomunali di indirizzo e coordinamento e per giustificati motivi locali conseguenti all'assetto delle aree ed ai rapporti con i territori contermini, è consentita la modifica dei perimetri e delle localizzazioni di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge.

2. Tali modifiche avvengono in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti e sono soggette al parere preventivo del comitato di coordinamento sentito il comitato scientifico.

3. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti, le cui previsioni hanno attinenza con la perimetrazione e zonizzazione del parco sono soggetti all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 15.
Salvaguardie

1. In attesa dell'entrata in vigore delle specifiche discipline di cui al titolo II della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 52/1982 su tutto il territorio del parco.

2. Nelle aree 3) di cui all'art. 3 è consentito soltanto l'intervento pubblico o di interesse pubblico, previo parere del comitato di coordinamento, sentito il comitato scientifico; tale parere e comunque obbligatorio in tutto il territorio del parco per ogni provvedimento di competenza regionale e degli altri enti locali.

3. Per le localizzazioni di cui all'elenco costituente l'allegato *B* è proibito ogni intervento di trasformazione edilizia urbanistica, morfologica e vegetazionale, comunque ubicato, che possa recare pregiudizio alle caratteristiche delle cavità naturali e delle acque sotterranee e delle pareti alpinistiche.

Art. 16.
Finanziamenti

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 5 la Regione concede alle comunità montane ed associazioni intercomunali contributi per:

studi e ricerche per la predisposizione delle normative;

esecuzione dei rilievi e ricerche storiche;

acquisizione dei documenti o comunque dei dati relativi al patrimonio naturalistico ambientale.

2. Sono altresì concessi alle comunità montane e alle associazioni intercomunali contributi per la promozione di progetti speciali tesi a valorizzare le risorse ambientali e sociali presenti.

3. I contributi possono essere concessi fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi sono assegnati con deliberazione del consiglio regionale a seguito di domanda corredata di programma di attività e di parere del comitato di coordinamento; la deliberazione e proposta dalla giunta regionale e indica tempi e modalità di erogazione.

5. Per gli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 7 sono disponibili contributi per un totale di lire 200 milioni; la ripartizione dei contributi agli enti locali competenti avviene con le stesse modalità di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

6. Il contributo regionale alla gestione del parco, tanto nelle aree protette che nelle riserve e comparti attrezzati, è determinato dalle leggi di bilancio in considerazione degli indirizzi programmatici emanati dal comitato di coordinamento.

7. Agli oneri di spesa di cui alla presente legge decorrenti dal 1° gennaio 1985 si farà fronte con la legge di bilancio 1985 mediante gli stanziamenti disposti sul capitolo di spesa corrispondente al cap. 10580 del bilancio 1984.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 dicembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1985.

(*Omissis*).

(2476)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. **14**.

Nuove norme per la classificazione delle strade provinciali e comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **43** *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A modifica di quanto disposto dall'art. 21, secondo comma, lettera *g*), della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, nel testo sostituito dall'art. 8, primo comma, della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, la classificazione delle strade costituenti la viabilità locale e provinciale è disciplinata dal presente articolo.

Le province sono delegate ad adottare i provvedimenti relativi alla classificazione delle strade aventi i requisiti previsti dallo art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

I comuni provvedono, ai sensi dell'art 8 della citata legge n. 126/1958, alla classificazione delle strade aventi i requisiti previsti dall'art. 7 della legge stessa.

Alla declassificazione di strade o trônchi di esse dalla categoria delle provinciali o delle comunali, si provvede con la procedura per la classificazione stabilita nei commi precedenti.

Resta fermo il disposto dell'art. 12, secondo comma, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

La classificazione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi all'atto del collaudo i requisiti previsti dagli articoli 4 e 7 della menzionata legge n. 126/1958, è delegata rispettivamente alle province ed ai comuni.

Nel caso gli enti locali interessati non addivengano alle intese necessarie per procedere alla classificazione delle strade nei modi di cui ai commi precedenti, dispone al riguardo la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

I provvedimenti di classificazione e declassificazione devono essere pubblicati nell'albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i quindici giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Qualora emessi per delega, detti provvedimenti devono essere pubblicati anche nel Bollettino ufficiale della Regione.

In ogni caso, i provvedimenti suddetti hanno effetto dallo inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 aprile 1985

TURCI

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. **15.**

Disposizione finale e transitoria aggiunta all'art. 23 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e degli operatori sociali e per l'aggiornamento obbligatorio del personale dei servizi sociali e sanitari).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 23 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39, viene aggiunta, dopo il primo comma, la seguente disposizione finale e transitoria:

« Gli studenti delle scuole o dei corsi di formazione professionale per operatori sanitari infermieristici e tecnici cui è stato attribuito l'assegno di studio di cui all'art. 18, primo comma, della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2, continuano ad usufruire del beneficio sino a completamento del corso di formazione e comunque non oltre la durata dell'anno scolastico 1984-85. »

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 aprile 1985

TURCI

(2694)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **16.**

Omaggio a Giorgio Morandi. Aggiunta del nome di « Morandi » alla denominazione del comune di Grizzana in provincia di Bologna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 26 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A perenne memoria di Giorgio Morandi, il comune di Grizzana, in provincia di Bologna, modifica la propria denominazione in « Grizzana Morandi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 aprile 1985

TURCI

(2772)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1985, n. **6.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 13 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

(2986)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale; ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851330)